

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami

ai sensi dell'ordinanza n. 11934/2020 resa nel giudizio R.G. 3651/2020

L'Associazione Promocultura, P.IVA 01279780801 e c.f. 90004890803, con sede a Gerace (RC), Via Largo Piana, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma (c.f. SCLDNC72M15C352J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci 14, indirizzo P.E.C. domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 3651/2020 contro il Ministero dello Sviluppo Economico:

per l'annullamento

- del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2019 adottato il 3 aprile 2020 e reso disponibile sul sito del MISE il 15 aprile 2020, per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015, nella parte in cui non include le domande della ricorrente relative alle autorizzazioni per i marchi/palinsesi “Promovideo1”, “Promovideo2”, “Tua Channel”, “Locride Tv” e “Win Tv”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, inclusi, ove occorra:
 - il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario adottato il 4 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del MISE il 10 febbraio 2020;
 - tutte le comunicazioni del MISE inviate alla ricorrente attraverso il Sistema Contributi Emittenza Radiofonica e Televisiva Locale c.d. “SICEM”.

* * *

A. Promocultura è una tivù locale calabrese storica, già operante in tecnica analogica con l'emittente a carattere comunitario “Promovideo Gerace”, la cui programmazione è dedicata alla tutela e alla promozione delle istanze della comunità di minoranza linguistica greco-calabrese riconosciuta dalla legge (è una delle dodici minoranze linguistiche d'Italia, tutelata dall'art. 2 della legge 482/1999), insediata tra il basso Jonio e l'Aspromonte (la Bovesia, patria dei greci di Calabria, coincide con il versante jonico meridionale e si estende lungo la vallata della fiumara dell'Amendolea, in provincia di Reggio Calabria).

Con il passaggio alle trasmissioni televisive digitali terrestri, Promocultura ha continuato a produrre il palinsesto storico “Promovideo Gerace”, affiancandovi altri

palinsesti, sempre dedicati alla programmazione culturale e senza fini di lucro. In particolare, la ricorrente produce e diffonde anche i palinsesti a marchi “*Promovideo1*”, “*Promovideo2*”, “*Tua Channel*”, “*Locride Tv*” e “*Win Tv*”.

I marchi/palinsesti “*Promovideo1*”, “*Promovideo2*” e “*Tua Channel*” sono oggetto di autorizzazione rilasciata dal MISE direttamente a Promocultura.

La ricorrente ha invece acquistato da precedenti titolari le autorizzazioni ministeriali per i marchi/palinsesti “*Locride Tv*” e “*Win Tv*”. Entrambe le compravendite sono state comunicate al MISE il 21 settembre 2018.

B. Il sistema televisivo locale beneficia storicamente di forme di sostegno pubblico.

La materia è disciplinata dall’art. 1, comma 163, della legge 208/2015, il quale ha stabilito che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse*”.

I criteri procedurali e di riparto sono stati adottati con il D.P.R. 146/2017 (nel prosieguo anche solo il “Regolamento”).

Il successivo D.M. 20 ottobre 2017 ha avviato le procedure di assegnazione dei contributi per gli anni 2016-2018 secondo la nuova disciplina. Per le annualità successive è previsto che nel mese di febbraio di ogni anno gli interessati presentino le domande per i palinsesti da essi diffusi attraverso il c.d. Sistema Contributi Emittenza Radiofonica e Televisiva Locale, indicato in breve come “SICEM”.

C. A febbraio 2019 la ricorrente ha presentato domande per i propri palinsesti:

- marchio “*Promovideo Gerace Network*”, domanda prot. 12857;
- marchio “*Promovideo1*”, domanda prot. 12861;
- marchio “*Promovideo2*”, domanda prot. 12865;
- marchio “*Tua Channel*”, domanda prot. 12872;
- marchio “*Locride Tv*”, domanda prot. 14491;
- marchio “*Win Tv*”, domanda prot. 14495.

Il **10 febbraio 2020** il MISE ha pubblicato sul suo sito internet il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario del 4 febbraio 2020. Nella graduatoria in questione non erano presenti le

domande della ricorrente relative ai marchi/palinsesti “*Promovideo1*”, “*Promovideo2*”, “*Tua Channel*”, “*Locride Tv*” e “*Win Tv*”.

Il **4-5 marzo 2020** la ricorrente ha presentato richiesta di riammissione ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 146/2017, fornendo elementi per il riesame. Ha documentato la legittimità della propria posizione producendo i titoli autorizzatori dei palinsesti “*Promovideo1*”, “*Promovideo2*” e “*Tua Channel*”, nonché le istanze di volturazione delle autorizzazioni per i palinsesti “*Locride Tv*” e “*Win Tv*” protocollate presso il MISE.

I reclami sono stati presentati “al buio”, perché la graduatoria provvisoria è tabellare e non esplicita le ragioni per cui le domande non sono ammesse.

Promocultura ha presentato i propri titoli abilitativi presumendo che il problema risiedesse nella verifica di essi. Questo perché nel precedente mese di gennaio il MISE aveva chiesto chiarimenti sui titoli.

In data **6 marzo 2020** la ricorrente ha ricevuto dal MISE comunicazione dell’esistenza di cosiddette “interlocutorie SICEM”.

In pratica, quando il MISE ha richieste in merito alle domande, invia al partecipante un invito via PEC con il quale “*Vi preghiamo di prendere visione di tale richiesta nella sezione "Comunicazioni" del portale DGSCERP e di farci pervenire risposta, con l'eventuale documentazione richiesta in allegato, il più presto possibile*”.

L’**8 marzo 2020** è stato disposto il cosiddetto *lockdown* per fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19.

Il **19 marzo 2020** è stato pubblicato il D.L. 18/2020 che, tra le altre cose, ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 (art. 103).

Il **1 aprile 2020** la ricorrente ha ricevuto dal MISE ulteriore comunicazione dell’esistenza delle suddette “interlocutorie”.

L’**8 aprile 2020** è stato pubblicato il D.L. 23/2020 che, tra le altre cose, ha prorogato la sospensione dei termini procedurali al 15 maggio 2020 (art. 37).

La ricorrente è riuscita ad accedere nuovamente al SICEM solo in data **8 aprile 2020**, però la piattaforma non conteneva alcuna comunicazione. Ha perciò inviato al MISE comunicazioni via PEC con le quali evidenziava che “*In data odierna al sicem non compare riportata nessuna richiesta di interlocutoria*”.

Dopo l’invio di queste comunicazioni sono apparse nel SICEM le comunicazioni “interlocutorie” in questione.

Tuttavia, il MISE aveva già approvato la graduatoria definitiva il **3 aprile 2020**, nella quale le domande relative ai marchi/palinsesti “*Promovideo1*”, “*Promovideo2*”, “*Tua*

Channel”, “Locride Tv” e “Win Tv” erano escluse.

D. A cose fatte, la ricorrente ha potuto prendere visione delle comunicazioni inviate dal MISE in periodo di sospensione, nelle quali l’Amministrazione ha riferito quanto segue.

Per le domande prot. 12861 (“Promovideo1”), 12865 (“Promovideo2”), 12872 (“Tua Channel”) e 14491 (“Locride Tv”), che l’esclusione è dipesa dal fatto che “*le verifiche effettuate dalla competente Div. IV di questa Direzione Generale, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale Calabria, hanno evidenziato che, nel biennio 2018-2019, il marchio PROMOVIDEO 1 – LCN 288 [in ciascuna “interlocutoria” è riportato il relativo marchio interessato; n.d.r.] non risulta diffuso nel bacino regionale della Calabria.*

Pertanto la domanda non può essere ammessa alla procedura di contributo in quanto, in base al combinato disposto del comma 8 dell’art. 5 (Procedura per l’erogazione dei contributi) e del comma 1 lett. a) dell’art. 3 (Soggetti beneficiari) del D.P.R. 146/2017, non vengono rispettati gli obblighi e i requisiti di partecipazione previsti dal regolamento”.

- Per la domanda prot. 14495 (“Win Tv”) l’esclusione è invece dipesa dalla circostanza che “*dalle verifiche effettuate dalla competente Div. IV di questa Direzione Generale è emerso che il marchio WIN TV – LCN 818 non può essere ammesso alla procedura in quanto risulta autorizzato come marchio a carattere commerciale e non a carattere comunitario. Si conferma l’esclusione e il reclamo non viene accolto”.*

Le esclusioni sono erronee e illegittime.

Sia per patente violazione delle norme del procedimento amministrativo, anche in relazione alla sospensione legale dei termini dal 23 febbraio al 15 maggio, sia e soprattutto perché non corrisponde alla realtà che i palinsesti esclusi per asserita mancata diffusione non sono stati effettivamente trasmessi nel 2018 e nel 2019.

È errato, poi, che il marchio/palinsesto “Win Tv” sia autorizzato come marchio commerciale. Questo era vero prima dell’acquisto da parte della ricorrente. Dopo l’acquisto, invece, il marchio/palinsesto autorizzato ha assunto carattere comunitario in dipendenza dei requisiti soggettivi del nuovo titolare.

Promocultura documenterà in giudizio – non avendolo potuto fare in sede amministrativa – che i palinsesti sono stati regolarmente diffusi.

Quanto a “Win Tv”, invece, è il MISE a non aver ancora formalizzato la nuova intestazione dell’autorizzazione a favore di Promocultura. Non può essere la ricorrente a patire le conseguenze dell’inerzia della P.A., tanto più posto che per l’innanzi il MISE usava completare i procedimenti di volturazione prima della pubblicazione delle graduatorie.

DIRITTO

1. **Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell’art. 103 del D.L. 18/2020; dell’art. 37 del D.L. 23/2020; dell’art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del D.P.R. 146/2017; della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione.**

L’art. 5, comma 5, del Regolamento dispone che *“Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.”*.

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata il **10 febbraio 2020**. Il termine per la presentazione di reclami sarebbe perciò scaduto l’**11 marzo 2020**. La ricorrente li ha presentati il **4-5 marzo 2020**, senza conoscere i motivi dell’esclusione.

In data **6 marzo 2020** il MISE ha comunicato l’esistenza di comunicazioni cosiddette “interlocutorie”. La ricorrente è riuscita ad accedere al SICEM solo in data **8 aprile 2020**, avvedendosi però che la piattaforma non conteneva alcuna comunicazione. Ha inviato immediatamente al MISE comunicazioni via PEC con le quali evidenziava che *“In data odierna al sicem non compare riportata nessuna richiesta di interlocutoria”*.

Nel frattempo, il **19 marzo 2020** il D.L. 18/2020 aveva sospeso i termini dei procedimenti amministrativi dal **23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020** (art. 103). Sospensione poi prorogata al **15 maggio 2020** (art. 37 del D.L. 23/2020).

Tuttavia, il MISE ha concluso il procedimento senza rispettare la sospensione legale dei termini, sulla quale riposava invece l’affidamento dei partecipanti.

Se il procedimento avesse avuto la durata garantita dalla sospensione legale dei termini procedurali, Promocultura avrebbe avuto conoscenza delle ragioni sottostanti le esclusioni e la possibilità di documentare in sede procedimentale la correttezza della propria posizione.

Invece, il MISE, come detto, non solo ha continuato l’istruttoria senza soluzione di continuità nonostante il periodo di emergenza, non mettendo Promocultura in condizione di conoscere la reale natura dei dubbi dell’Amministrazione.

Da ultimo, infatti, ancora il **1 aprile 2020** il MISE ha inviato comunicazioni riguardanti l’asserita presenza di “interlocutorie” SICEM, ma tali “interlocutorie” non sono risultate realmente presenti in piattaforma, circostanza questa regolarmente comunicata al MISE, che non ha obiettato alcunché.

In realtà la procedura era già stata conclusa il **3 aprile 2020**, per cui la comunicazione

del 1 aprile è una mera informativa di stile, che mai sarebbe stata presa in considerazione.

Tanto più ove si osservi che la PEC invitava a fornire riscontro “*il più presto possibile*”: il che, in regime di sospensione procedimentale legale, può essere interpretato in vari modi, ma certamente non come richiesta di risposta entro 24 ore.

L’Amministrazione ha reso oltremodo difficile alla ricorrente l’esercizio del diritto di partecipazione, precludendo a Promocultura la possibilità di avvalersi dell’intero termine procedimentale per dimostrare la correttezza delle proprie posizioni.

Non ha messo a disposizione di Promocultura tutti gli elementi a propria disposizione al fine di consentire un confronto leale con la parte privata. La ricorrente ha appreso che le esclusioni sarebbero basate su presunte “verifiche” condotte da uffici centrali o periferici del MISE: di tali verifiche non v’è alcuna traccia nella piattaforma SICEM né la P.A. le ha mai menzionate prima di aprile 2020 o le ha altrimenti messe a disposizione.

Ove fosse stata data la possibilità di impiegare tutto il tempo previsto per legge, Promocultura avrebbe potuto affrontare meglio le questioni e presentare quanto meno gli argomenti oggetto del presente ricorso, con elevate possibilità di ottenere la riconsiderazione delle decisioni dell’Amministrazione.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell’art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del D.P.R. 146/2017; della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione.

Promocultura ha conosciuto le ragioni delle esclusioni dalla graduatoria provvisoria dopo che queste erano state confermate dalla graduatoria definitiva del 3 aprile 2020.

In riferimento alle quattro domande prot. 12861 (“*Promovideo1*”), prot. 12865 (“*Promovideo2*”), prot. 12872 (“*Tua Channel*”) e prot. 14491 (“*Locride Tv*”), sono dipese dal fatto che “*le verifiche effettuate dalla competente Div. IV di questa Direzione Generale, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale Calabria, hanno evidenziato che, nel biennio 2018-2019, il marchio PROMOVIDEO 1 – LCN 288 [in ciascuna “interlocutoria” è riportato il relativo marchio interessato; n.d.r.] non risulta diffuso nel bacino regionale della Calabria.*

Pertanto la domanda non può essere ammessa alla procedura di contributo in quanto, in base al combinato disposto del comma 8 dell’art. 5 (Procedura per l’erogazione dei contributi) e del comma 1 lett. a) dell’art. 3 (Soggetti beneficiari) del D.P.R. 146/2017, non vengono rispettati gli obblighi e i requisiti di partecipazione previsti dal regolamento”.

Promocultura riferisce che non corrisponde alla realtà che i palinsesti qui indicati non siano stati effettivamente trasmessi nel 2018 e nel 2019.

Contesta le risultanze delle asserite “verifiche” condotte dal MISE, con qualsiasi ufficio centrale o periferico, verifiche di cui non v’è mai stata traccia nella piattaforma SICEM, né la P.A. le ha mai menzionate prima di aprile 2020 o le ha messe a disposizione della parte.

Questo comportamento merita di essere stigmatizzato, se non altro, sul piano della lealtà del confronto con la parte privata, che viene prima esclusa dalla procedura senza motivo apparente, e poi messa di fronte a fatti nuovi solamente allegati dalla P.A., non dimostrati, e in merito ai quali non è data al privato la possibilità di tutelare i propri interessi.

Promocultura documenterà in giudizio, non avendolo potuto fare in sede amministrativa, la regolarità della diffusione dei palinsesti negli anni 2018 e 2019.

Riservandosi più ampia prova, sin da ora sottopone alla considerazione di codesto Collegio alcuni fatti oggettivi che rendono già molto dubbia la veridicità di quanto asserisce la P.A. e la correttezza delle esclusioni in parola.

Secondo i rilievi ufficiali del MISE:

- i marchi palinsesti “*Promovideo1*” LCN 288 e “*Promovideo2*” LCN 630 risultano rilevati dal MISE come regolarmente diffusi nel 2019 a gennaio ed a luglio;
- il marchio palinsesto “*Tua Channel*” LCN 113 risulta rilevato dal MISE come regolarmente diffuso nel 2019 a gennaio, a luglio e ad ottobre;
- il marchio palinsesto “*Locride Tv*” LCN 818 risulta rilevato dal MISE come regolarmente diffuso nel 2019 a ottobre.

Non risultano altri rilievi ufficiali.

I marchio/palinsesto “*Tua Channel*” è presente nelle graduatorie delle annualità 2017 e 2018, il che implica che le trasmissioni sono state regolari e stabili quanto meno negli anni 2016, 2017 e 2018.

I dubbi del MISE potrebbero essere connessi alla circostanza che alcuni dei marchi in questione sono stati modificati, e che ne è stata cessata la diffusione in alcune province.

Tuttavia, anche tali circostanze sono note al MISE, che il 28 gennaio 2020 ha contestato alla ricorrente la diffusione di marchi difformi da quelli autorizzati, assegnando sette giorni per la regolarizzazione e con avvertimento che in caso di mancata regolarizzazione avrebbe dato luogo alla sospensione delle autorizzazioni per un mese.

Si evidenzia subito che Promocultura ha risposto alla contestazione e regolarizzato la posizione. Non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione dei marchi coinvolti, che erano i medesimi qui esclusi, vale a dire:

PROMOVIDEO GERACE NETWORK 1 già PROMOVIDEO 1	LCN 288	RC – CZ - KR
PROMOVIDEO GERACE NETWORK 2 già PROMOVIDEO 2	LCN 630	RC
LOCRIDE TV già VIDEO LAMEZIA	LCN 696	CALABRIA
TUA CHANNEL già PROMOVIDEOTV.COM	LCN 113	CALABRIA

La contestazione riguardava il fatto che

L'utilizzo di tale numerazione, seppure riscontrata sempre e solo nei bacini provinciali di Reggio Calabria e Cosenza, è effettuato per la diffusione di altre programmazioni:

La stessa lettera del MISE, dunque, riconosce che gli LCN assegnati erano diffusi. Sebbene solo nelle provincie di Reggio Calabria e di Cosenza.

A questo proposito la ricorrente ha rinunciato all'autorizzazione negli altri bacini provinciali della Calabria, regolarizzando le posizioni. Ciò non ha alcuna conseguenza sui requisiti da valutare ai fini della partecipazione alla procedura, posto che il Regolamento non contempla l'attribuzione di punteggi connessi ai bacini assentiti.

Vi è poi la questione delle denominazioni.

I palinsesti a marchio "Locride Tv" LCN 696 e "Tua Channel" LCN 113 erano già diffusi con la denominazione autorizzata secondo quanto rilevato dallo stesso MISE nella lettera di gennaio.

La denominazione del marchio/palinsesto originariamente "Promovideo Gerace Network 2" era già stata variata in "Promoradio Tv" con nota del 13 maggio 2015 inviata al MISE e, dunque, la denominazione usata era corretta.

Per la sola autorizzazione per l'LCN 288 "Promovideo Gerace Network 1", Promocultura ha dichiarato la denominazione aggiornata ("Catholika Tv") regolarizzando la relativa posizione.

Questi aspetti non hanno alcuna conseguenza sui requisiti da valutare ai fini della partecipazione alla procedura, posto che il Regolamento non contempla l'attribuzione di punteggi connessi ai bacini assentiti.

Né il combinato delle norme richiamate dal MISE nella sua comunicazione postuma depongono in senso contrario.

L'art. 5, comma 8, del Regolamento si limita a stabilire che "Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento". Norma evidentemente ricognitiva del generale potere di vigilanza e controllo del MISE in relazione

al possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura.

L'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento indica i soggetti ammessi alla procedura qualificandoli, tra l'altro, come “*emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesi diffusi con numerazione automatica (LCN)*”.

Non sussiste alcun dubbio sul fatto che Promocultura è titolare di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per i marchi/palinsesi in esame, diffusi con numerazione automatica (LCN).

Contrariamente a quanto sostiene il MISE, questa norma spiega invece come le contestazioni sollevate a gennaio 2020 dal MISE non abbiano alcun impatto sui requisiti da valutare ai fini dell'attribuzione di punteggi e della collocazione in graduatoria.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell'art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del D.P.R. 146/2017; della legge 241/1990, della delibera AGCOM 353/11/CONS. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione.

Per la domanda prot. 14495 marchio/palinseso “*Win Tv*” l'esclusione è dipesa dalla circostanza che “*dalle verifiche effettuate dalla competente Div. IV di questa Direzione Generale è emerso che il marchio WIN TV – LCN 818 non può essere ammesso alla procedura in quanto risulta autorizzato come marchio a carattere commerciale e non a carattere comunitario*”.

È errato che il marchio/palinseso “*Win Tv*” sia autorizzato come marchio commerciale.

Questo era vero prima dell'acquisto da parte della ricorrente.

Dopo l'acquisto, invece, il marchio/palinseso autorizzato ha assunto carattere comunitario in dipendenza dei requisiti soggettivi del nuovo titolare, a norma della delibera AGCOM 353/11/CONS.

La ricorrente ha acquistato l'autorizzazione per il marchio/palinseso “*Win Tv*” nel 2018 e la compravendita è stata comunicata al MISE il 21 settembre 2018. L'acquisto ha comportato la modificazione del carattere dell'autorizzazione da commerciale a comunitario, in ragione degli effetti della compravendita dalla data della sottoscrizione del contratto, noti al MISE, che non ha mai contestato le trasmissioni della ricorrente.

Il MISE non ha ancora provveduto alla nuova intestazione dell'autorizzazione a favore di Promocultura nonostante siano decorsi ben 20 mesi dalla comunicazione, abbia svolto

un'approfondita istruttoria con ripetute richieste di chiarimenti, alle quali Promocultura ha risposto senza ricevere ulteriori contestazioni da febbraio 2019. Il che ha consolidato l'affidamento della ricorrente nel buon esito del procedimento di volturazione.

Il MISE completa i procedimenti di volturazione dei titoli autorizzatori oggetto di domanda di contribuzione prima della pubblicazione delle graduatorie, proprio al fine di evitare situazioni di questo tipo. L'esclusione deriva perciò da una colpevole inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione, della quale non può essere la ricorrente a patire le conseguenze.

* * *

Per i suesposti motivi, la ricorrente ha chiesto al TAR di accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge e con vittoria degli oneri di lite e rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza 11834/2020 il TAR Lazio Roma ha *“Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 22 dicembre 2020, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa”*.

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutte le imprese collocate nella graduatoria *de qua*.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano